

Anno CXXXVIII - Numero 15

Roma, 15 agosto 2017

*Pubblicato il 16 agosto 2017*



**BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

# S O M M A R I O

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. . . . . Pag. 1

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016. . . . . » 4

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.). . . . . » 6

Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016. . . . . » 7

### CONCORSI E COMMISSIONI

Decreto ministeriale 10 luglio 2017 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.. . . . Pag. 8

### LIBERE PROFESSIONI

#### Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti. . . . . Pag. 8

Nuovo regolamento per l'organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza. . . . . Pag. 10

## PARTE SECONDA

### ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

#### DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

#### MAGISTRATURA

Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti Pag. 17

Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti . » 17

Trasferimenti, revoca, collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e conferme . . . . . » 18

Conferma nell'incarico . . . . . » 19

Applicazione extradistrettuale e proroghe . . . . . » 19

Rettifica di decreto. . . . . » 20

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità. . . . . » 20

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità. . . . . » 20

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità. . . . . » 22

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità. . . . . » 23

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità. . . . . » 23



30-431100170815

€ 4,00

# PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

**Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine della razionalizzazione ed efficientamento delle sue attribuzioni, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa";

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, per l' "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, che prevede la concessione della bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante "Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2007, concernente l'istituzione del Gruppo Operativo Mobile;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

RITENUTA la necessità di prevedere misure per la riorganizzazione delle strutture e per la ridefinizione delle funzioni esercitate del Gruppo operativo mobile al fine di garantire la razionalizzazione e la maggiore efficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore.

Decreta:

#### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) «legge», la legge 26 luglio 1975, n. 354;
  - b) «Ministro», il Ministro della giustizia;
  - c) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - d) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - e) «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
  - f) «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
  - g) «Direttore», il Direttore del Gruppo operativo mobile.

#### Art. 2 (Funzioni del G.O.M.)

1. Il G.O.M. è ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento ed opera alle sue dirette dipendenze.
2. Il G.O.M. è dotato di bandiera di istituto concessa con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011.
3. Il G.O.M. provvede:
  - a) alla vigilanza e osservazione dei detenuti sottoposti a regime speciale previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della legge, e cura, in via esclusiva e nei casi disposti con provvedimento del Capo del Dipartimento, le ulteriori attività riguardanti i predetti detenuti;
  - b) alla vigilanza e osservazione dei detenuti che collaborano con la giustizia individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento in quanto ritenuti di maggiore esposizione a rischio;
  - c) alle traduzioni e ai piantonamenti di detenuti e internati ritenuti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ad

elevato indice di pericolosità, anche in ragione della loro posizione processuale; tali servizi possono essere espletati, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;

d) alla vigilanza e osservazione di detenuti per reati di terrorismo, anche internazionale, specificamente individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, anche se ristretti in regimi diversi da quello previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della legge.

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b), c) e d), l'elenco dei detenuti ed internati individuati dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento è sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento.

5. Su disposizione del Capo del Dipartimento, il G.O.M. può essere impiegato:

- a) nei casi previsti dall'articolo 41-bis, comma 1, della legge;
- b) in ogni altro caso di emergenza del sistema penitenziario.

### Art. 3 (Struttura del G.O.M.)

1. Il G.O.M. si articola in un Ufficio centrale e in Reparti operativi mobili istituiti presso istituti penitenziari e servizi territoriali dell'amministrazione penitenziaria per il tempo necessario all'espletamento del servizio in tali sedi.

2. Il G.O.M. dispone di centri-servizi per la custodia e la manutenzione degli automezzi e del materiale in dotazione, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento, secondo criteri di efficienza e di economicità di gestione.

### Art. 4 (Nomina e funzioni del Direttore e del vice Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento, secondo criteri previsti da successivo decreto del Ministro, ad un dirigente superiore del Corpo per un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è prorogabile una sola volta per un biennio.

2. Il Direttore impiega il personale e utilizza le risorse assegnate all'ufficio secondo le direttive e con il coordinamento del Capo del Dipartimento.

3. Il Direttore, per necessità straordinarie ed urgenti, può richiedere alla Direzione generale del personale e delle risorse l'assegnazione temporanea di unità di personale in possesso di specifiche competenze in relazione a particolari compiti, dandone tempestiva comunicazione al Capo del Dipartimento.

4. Il Direttore trasmette al Capo del Dipartimento, con cadenza trimestrale, una relazione sulle attività gestionali e operative del G.O.M..

5. L'incarico di vice Direttore del G.O.M. è conferito dal Capo del Dipartimento ad un appartenente al personale del ruolo dei funzionari del Corpo con qualifica non inferiore a commissario coordinatore.

### Art. 5 (Ufficio centrale)

1. L'Ufficio centrale del G.O.M. è articolato in sezioni istituite con provvedimento del Capo del Dipartimento. La responsabilità di ciascuna sezione è affidata con provvedimento del Capo del Dipartimento ad un funzionario del Corpo con qualifica inferiore a quella del vice Direttore.

2. L'Ufficio centrale provvede in particolare:

a) all'analisi delle esigenze formative del personale, segnalando alla Direzione generale della formazione le esigenze di specifici programmi formativi, di addestramento e di aggiornamento;

b) all'attività di verifica e controllo sui servizi espletati dai Reparti operativi mobili;

c) allo scambio di informazioni con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento in ordine a particolari posizioni processuali e penitenziarie di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge, ovvero ristretti, anche in regimi diversi, per reati di terrorismo, anche internazionale;

d) alla raccolta ed analisi delle informazioni necessarie all'esercizio delle sue attribuzioni, anche avvalendosi delle banche dati del sistema informativo interforze e di quelle in uso presso l'amministrazione penitenziaria, raccordandosi con i competenti uffici del Dipartimento e della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati;

e) al supporto operativo per l'espletamento di particolari servizi disposti dal Capo del Dipartimento, avvalendosi di un'aliquota di pronto impiego a ciò deputata.

### Art. 6 (Reparti operativi mobili)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, possono essere istituiti e soppressi sul territorio nazionale Reparti operativi mobili del G.O.M.

2. Il coordinamento dei Reparti operativi mobili è assegnato, con provvedimento del Capo del Dipartimento, a personale del Corpo appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore capo. Quando lo richiedono specifiche esigenze di servizio il coordinamento è assegnato ad un funzionario del Corpo.

3. Il coordinatore del Reparto operativo mobile comunica al direttore dell'istituto penitenziario e al Direttore i fatti e gli elementi di interesse per l'ordine e la sicurezza, nonché per la corretta attuazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge. Il direttore dell'istituto penitenziario segnala al Capo del Dipartimento e al Direttore i fatti e gli elementi rilevanti per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del Reparto operativo mobile.

4. Il coordinatore del Reparto operativo mobile trasmette al Direttore, con cadenza trimestrale, resoconti informativi sulle attività svolte e le risorse impiegate.

### Art. 7 (Dotazioni organiche)

1. Con decreto del Ministro adottato su proposta del Capo del Dipartimento è determinato il contingente delle unità di personale del Corpo da assegnare al G.O.M..

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento il contingente di personale di cui al comma 1 può essere incrementato per periodo determinati e in relazione a particolari e motivate esigenze operative del G.O.M..

3. I compiti amministrativo-contabili dell'ufficio sono assegnati a personale appartenente al comparto ministeri del Dipartimento, al quale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

### Art. 8 (Criteri di accesso e modalità di reclutamento)

1. Per il reclutamento del personale, la Direzione generale del personale e delle risorse adotta procedure di interpello biennale destinate al personale appartenente ai ruoli non direttivi del Corpo, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore e prevedendo che il dieci per cento dei posti disponibili sia riservato a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.

2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico e la durata minima di permanenza di quattro anni, nonché l'incondizionata disponibilità all'impiego in qualunque sede del G.O.M..

3. Per partecipare all'interpello è necessario che l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni se appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;

b) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;

c) giudizio non inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;

d) assenza di procedimenti penali in corso o di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;

e) assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso, ovvero conclusi con provvedimento anche non definitivo;

f) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente; se l'anzianità di servizio è inferiore ad un anno, assenza di sanzioni disciplinari.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello e determinate le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove selettive di efficienza fisica e tiro e la composizione di apposita commissione tecnica di valutazione, nonché i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli idonei. Con lo stesso decreto sono, altresì, definite le modalità per la predisposizione della graduatoria definitiva degli idonei che hanno utilmente superato il corso di formazione, per l'ammissione temporanea presso l'Ufficio. I candidati che superano la selezione, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 4, sono ammessi a frequentare il corso di formazione e addestramento della durata di tre mesi. La Direzione generale della formazione pianifica il corso d'intesa con il Direttore.

5. E' ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di un decimo.

6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, al termine del corso di formazione di cui al comma 5, il personale risultato idoneo è assegnato temporaneamente dalla sede di appartenenza al G.O.M., nei limiti dei posti messi a concorso. Ai soli fini amministrativi, il relativo provvedimento è inserito nel sistema informatico del personale come trasferimento.

#### Art. 9

##### *(Durata e revoca dell'incarico)*

1. Il periodo di permanenza in servizio è di quattro anni, prorogabile a domanda fino ad un massimo di ulteriori tre anni. Alla scadenza il personale fa rientro nella sede di provenienza.

2. Con decreto del Ministro, adottato su proposta del Capo del Dipartimento, è determinata un'aliquota di personale non soggetto alle previsioni di cui al comma 1, al fine di assicurare continuità tecnico-operativa, formativa e di gestione del G.O.M.. Il medesimo decreto indica il termine massimo di impiego del personale della predetta aliquota.

3. Il Capo del Dipartimento dispone il rientro immediato nella sede di provenienza di qualunque appartenente al G.O.M. che abbia tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico, ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive. Le segnalazioni relative agli appartenenti al corpo sono trasmesse senza ritardo dal Direttore al Capo del Dipartimento.

4. Il servizio operativo espletato dà diritto ad una maggiorazione del punteggio annuale per la mobilità ordinaria proporzionale al tempo di permanenza, purché essa sia di durata minima di almeno quattro anni. Il coefficiente di maggiorazione è stabilito con provvedimento del Capo Dipartimento su proposta del Direttore generale del personale e delle risorse.

5. Il periodo di permanenza di cui al comma 1 è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all'interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo.

#### Art. 10

##### *(Vestiaro, equipaggiamento e dotazioni strumentali)*

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti al Corpo impiegati al gruppo, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto del Ministro 10 dicembre 2014 in relazione alle specifiche esigenze di impiego.

2. Il Capo del Dipartimento, sentito il Direttore generale del personale e delle risorse, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazione e di sicurezza assegnati al gruppo.

3. Il personale assegnato al G.O.M. è autorizzato a fregiarsi del distintivo di appartenenza, determinato con provvedimento 23 febbraio 2000 del Direttore generale del dipartimento, annotato dalla Ragioneria Centrale in data 8 maggio 2000.

#### Art. 11

##### *(Servizio amministrativo contabile)*

1. Al G.O.M. è assegnato dal Direttore generale del personale e delle risorse un contabile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo.

2. Il Direttore generale del personale e delle risorse può assegnare personale contabile del materiale per le esigenze dei reparti di cui all'articolo 6.

3. L'acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo è effettuata dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi.

#### Art. 12

##### *(Norme finali e transitorie)*

1. In mancanza del personale del Corpo inquadrato nella qualifica di dirigente superiore, l'incarico di Direttore è conferito ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia, con qualifica non inferiore a generale di brigata.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, e 8, comma 4, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa, per il personale in servizio da almeno sei anni al G.O.M., i termini di permanenza sono prorogati, a domanda, di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

*Il Ministro*  
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2017

**Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Nucleo investigativo centrale e delle sue articolazioni territoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.**

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254, recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007, concernente la costituzione del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera b), del predetto decreto, che prevede che, con successivo decreto del Ministro della giustizia, si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recante l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 in materia di criteri di accesso e modalità di reclutamento del personale, corsi di aggiornamento e valutazione e revoca dell'incarico;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad attuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto Nucleo investigativo centrale in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del Dipartimento dell'organizzazione penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

### Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
  - b) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - c) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  - d) «N.I.C.», il Nucleo Investigativo Centrale;
  - e) «comandante», il comandante del Nucleo Investigativo Centrale;
  - f) «Nucleo regionale», il Nucleo investigativo regionale;
  - g) «comandante regionale», il comandante del Nucleo investigativo regionale;
  - h) «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
  - i) «Provveditore», il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

### Art. 2 (Struttura e organizzazione del N.I.C.)

1. Nell'ambito dell'Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - opera un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato N.I.C..

2. Al N.I.C. è assegnato personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria. La dotazione organica è determinata con separato decreto del Ministro.

3. Ai fini dell'accesso, della revoca degli incarichi, del reclutamento e della formazione professionale si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 8, fatta eccezione per il comma 3, lettera a), e degli artt. 9 e 10 del decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016. Per partecipare all'interpello relativo al reclutamento presso il N.I.C. è necessario che l'aspirante abbia un'età non superiore a quarantacinque anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a cinquanta anni, se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

4. Il Comandante del N.I.C. è nominato con provvedimento del Capo del Dipartimento tra i funzionari di comprovata capacità ed esperienza della Polizia penitenziaria, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro.

5. L'incarico è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prorogabile, una sola volta, per un biennio.

6. Nell'ambito del N.I.C., con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentito il comandante, sono costituiti un ufficio di segreteria ed una o più unità operative. Per ciascuna unità operativa sono individuati i responsabili con le modalità di cui al comma 4, secondo i criteri previsti con decreto del Ministro.

### Art. 3 (Funzioni e ambiti di competenza del N.I.C.)

1. Al N.I.C. sono affidate funzioni di polizia giudiziaria, svolte alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

2. Il Capo del Dipartimento esercita funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo amministrativo del personale assegnato al N.I.C.

3. Il N.I.C. svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, anche avvalendosi dei nuclei regionali previsti dall'articolo 4, dei quali coordina le attività.

4. Il N.I.C., anche avvalendosi dei nuclei regionali, cura altresì l'analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale rilevati in ambito penitenziario.

5. Le attività del N.I.C. sono svolte anche mediante accesso alle banche dati in uso all'amministrazione penitenziaria.

6. L'attività investigativa, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, è di regola svolta dal N.I.C. relativamente a:

a) delitti di criminalità organizzata nazionale e internazionale;

b) delitti di terrorismo, anche internazionale, ovvero di eversione dell'ordine costituzionale;

c) indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari ovvero interessano ambiti territoriali eccedenti la regione in cui è situato l'istituto;

d) indagini di speciale complessità che richiedano necessariamente l'impiego del N.I.C..

7. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria ed il rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva, nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, il comandante del N.I.C. può:

a) convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento con articolazioni della polizia penitenziaria, a livello centrale, regionale o locale, per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate;

b) incaricare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il comandante di uno dei nuclei regionali previsti all'articolo 4;

c) richiedere al Capo del Dipartimento, quando ricorrono specifiche e motivate esigenze investigative, la temporanea aggregazione di personale del nucleo centrale presso i Provveditorati o gli istituti penitenziari del luogo ove si svolge l'attività di indagine;

d) avvalersi, per periodi temporalmente determinati e per lo svolgimento di specifiche indagini, di personale dei Nuclei regionali o degli istituti penitenziari che abbia specifiche competenze investigative, previo assenso del Capo del Dipartimento.

8. Il comandante, con cadenza semestrale, trasmette al Capo del Dipartimento una relazione illustrativa delle attività del N.I.C., e delle modalità di gestione delle risorse impiegate, nella quale sono riportati i contenuti delle relazioni dei Comandanti regionali di cui all'articolo 4, comma 7. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi della natura e dell'andamento dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale in ambito penitenziario. Nella medesima relazione non possono essere inseriti dati, notizie ed informazioni coperti da segreto a norma del codice di procedura penale.

9. Il Capo del Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza annuale, una relazione illustrativa delle attività del N.I.C.. Nella relazione non possono essere inseriti dati, notizie e informazioni coperte da segreto a norma del codice di procedura penale.

#### Art. 4

##### *(Nuclei investigativi regionali)*

1. Presso i Provveditorati operano, come articolazioni territoriali del N.I.C., Nuclei regionali aventi la stessa competenza territoriale dei Provveditorati.

2. Il Provveditore esercita funzioni di coordinamento e controllo amministrativo del personale assegnato al Nucleo regionale.

3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, ai Nuclei regionali sono assegnate unità di personale di polizia penitenziaria per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, oltre che per gli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Corpo, secondo criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I comandanti regionali sono nominati dal Capo del Dipartimento, sentiti il Provveditore e il comandante del N.I.C., secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro.

5. I Nuclei regionali svolgono, nell'ambito territoriale di competenza e in coordinamento operativo con il N.I.C., le funzioni di polizia giudiziaria per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria ed il rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva, i comandanti regionali potranno incaricare, per singoli atti di indagine, nell'ambito territoriale di competenza, i comandanti dei Reparti di Polizia Penitenziaria, che individueranno le unità cui affidare l'esecuzione dell'incarico, tra quelle che già si occupano, unitamente ad altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Corpo di Polizia penitenziaria, dello svolgimento delle attività di polizia giudiziaria.

6. I Nuclei regionali svolgono, altresì, in ambito locale e in stretto raccordo con il N.I.C., funzioni di impulso e coordinamento delle attività di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale in ambito penitenziario.

7. I comandanti regionali, con cadenza semestrale, trasmettono al comandante del N.I.C. una relazione illustrativa delle attività svolte dal Nucleo regionale e delle modalità di gestione delle risorse impiegate.

#### Art. 5

##### *(Misure di coordinamento)*

1. A fini del coordinamento, della necessaria informazione e del razionale impiego delle risorse disponibili, il comandante e i comandanti regionali trasmettono al Capo del Dipartimento le notizie relative all'avvenuto inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, nonché i successivi aggiornamenti, nel rispetto degli obblighi in materia di segreto prescritti dalle norme del codice di procedura penale e del rapporto di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 6

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, non si tiene conto, per il conferimento dell'incarico di Comandante, del periodo svolto quale responsabile del Nucleo investigativo centrale di cui al decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007.

2. Il decreto del Ministro della giustizia 14 giugno 2007 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

*Il Ministro*  
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2017

**Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure per la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria (S.A.D.A.V.).**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 recante il "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 di Istituzione del Servizio per l'Approvvigionamento e la Distribuzione dell'Armamento e del Vestiario (S.A.D.A.V.);

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera g), del predetto decreto, che prevede l'adozione di specifico decreto del Ministro, con il quale si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario del Corpo di polizia penitenziaria;

RITENUTO pertanto necessario adottare misure volte ad attuare la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni del predetto Servizio in coerenza con la nuova riorganizzazione degli uffici del Dipartimento dell'organizzazione penitenziaria e al fine di assicurare efficienza, economicità e trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore:

Decreta:

Art. 1  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

h) "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

i) "Direzione generale", la Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

j) "Direttore generale", il Direttore generale del personale e delle risorse del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

k) "S.A.D.A.V.", il Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario;

l) "Direttore", il direttore del Servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario.

Art. 2

(Struttura del S.A.D.A.V.)

4. Il servizio per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'armamento e del vestiario (S.A.D.A.V.) per il Corpo di polizia penitenziaria costituisce struttura di servizio tecnico-logistico di livello non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 25, co. 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

5. Il S.A.D.A.V. opera nell'ambito della Direzione generale, che ne assicura il coordinamento e il controllo anche mediante gli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016.

Art. 3

(Funzioni del S.A.D.A.V.)

1. Il S.A.D.A.V. assicura:

a) l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle attività di custodia e distribuzione del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria, avvalendosi di strutture logistiche distaccate sul territorio, individuate con provvedimento del Capo del dipartimento su proposta del Direttore generale, sentiti i Provveditori regionali interessati;

b) la puntuale rilevazione dei fabbisogni del Corpo di polizia penitenziaria relativamente al materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento, a supporto delle attività di programmazione della direzione generale;

c) il tempestivo e puntuale svolgimento delle attività di supporto tecnico e amministrativo delle articolazioni dell'amministrazione penitenziaria competenti per gli acquisti di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento, anche curando la collaborazione con le corrispondenti strutture delle altre forze di polizia a fini di studio preliminare e sperimentazione.

2. Il Direttore trasmette con cadenza semestrale al Direttore generale una dettagliata relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti dal servizio.

Art. 4

(Gestione contabile)

6. Al S.A.D.A.V. è assegnato dal Direttore generale un contabile del materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Il Direttore generale può assegnare contabili del materiale per le esigenze delle strutture logistiche distaccate sul territorio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

8. L'acquisizione urgente di materiale di armamento, vestiario ed equipaggiamento del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata dal dirigente individuato come responsabile delle acquisizioni di beni e servizi.

Art.5  
(Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro della giustizia 12 maggio 2000 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

Il Ministro  
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2017

**Decreto ministeriale 28 luglio 2017 - Misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del Decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

VISTO il decreto del 18 novembre 2014, n. 201, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro";

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno

2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2000, istitutivo del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia (Vi.s.a.g.);

RITENUTO di dovere adottare misure organizzative in materia di vigilanza delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini della sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore:

Decreta:

Art. 1  
(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Dipartimento», il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

b) «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

c) «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

d) «Provveditore regionale», il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;

e) «servizio Vi.s.a.g.», il Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia;

f) «Nuclei territoriali», le articolazioni del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia istituiti presso le sedi dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria;

g) «Regolamento», il regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il 18 novembre 2014, n. 201, recante norme per l'applicazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 2  
(Struttura e competenza territoriale)

1. Il servizio Vi.s.a.g. opera nell'ambito dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento adotta le necessarie direttive e assicura il coordinamento delle funzioni anche mediante delega a personale direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

2. Il Capo del Dipartimento istituisce nuclei territoriali del servizio Vi.s.a.g. presso le sedi dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. I provveditori regionali, in conformità alle direttive del Capo del Dipartimento, coordinano i nuclei territoriali, anche mediante delega a personale direttivo avente specifiche esperienze ed attitudini nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 3  
(Composizione del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali)

1. Al servizio Vi.s.a.g., nei limiti delle dotazioni organiche dell'Ufficio III - Attività ispettive e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, è assegnato un contingente di personale composto da tre appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, di cui una unità proveniente dalla carriera dei funzionari, una unità

proveniente dal ruolo degli ispettori e una unità proveniente dal ruolo degli agenti e assistenti, con funzioni di segreteria, nonché da tre professionalità tecniche individuate tra funzionari e assistenti tecnici e un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di Polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione.

2. Ai nuclei territoriali sono assegnate idonee professionalità individuate tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria e funzionari e assistenti tecnici, nonché un medico competente in regime di convenzione, appartenente ad altre Forze di polizia, ad una Forza armata o ad altra pubblica amministrazione. Il Provveditore regionale competente adotta i provvedimenti di assegnazione e di revoca e li trasmette al Capo del Dipartimento e al Direttore generale.

3. Le funzioni di componente del servizio Vi.s.a.g. e dei nuclei territoriali sono esercitate in via non esclusiva.

4. La Direzione generale della formazione del Dipartimento assicura specifici programmi di formazione del personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. e ai nuclei territoriali.

#### Art. 4

##### (Funzioni di vigilanza)

1. Il Servizio Vi.s.a.g., anche avvalendosi dei nuclei territoriali, assicura la vigilanza sulla corretta osservanza della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il Regolamento.

2. Per lo svolgimento delle funzioni e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, il personale assegnato al servizio Vi.s.a.g. ha accesso ai luoghi, ai documenti ed alle informazioni rilevanti per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

#### Art. 5

##### (Attività di programmazione)

1. Nell'ambito della programmazione degli interventi di vigilanza, il servizio Vi.s.a.g., avvalendosi anche dei nuclei territoriali:

a) elabora un programma di verifiche periodiche sull'effettiva attuazione degli obblighi prescritti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

b) svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

#### Art. 6

##### (Riesame dei giudizi del medico competente)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento, in conformità ad uno specifico protocollo operativo stipulato con l'Amministrazione di appartenenza del medico convenzionato, sono regolate le modalità esecutive della procedura di riesame dei giudizi del medico competente, prevista dall'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 28 luglio 2017

*Il Ministro*  
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti il 8 agosto 2017

## CONCORSI E COMMISSIONI

### Decreto ministeriale 10 luglio 2017 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016.

#### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 – 4ª serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2017 con il quale è stata recepita la predetta delibera e si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice e dei segretari;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 luglio 2017 con le quali è stata modificata la composizione della Commissione medesima

#### Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, è modificata come segue:

la professoressa Lucia Anna VALVO, ordinario presso l'Università degli studi Kore di Enna, è nominata componente effettivo, in sostituzione del professor Massimo STIPO, dimissionario;

l'avvocato Enrico FRONTICELLI BALDELLI, del foro di Roma, è nominato componente effettivo, in sostituzione dell'avvocato Lucio GIACOMARDO, dimissionario.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Roma, 10 luglio 2017

*Il Ministro*  
ANDREA ORLANDO

## LIBERE PROFESSIONI

### Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

#### Nuovo regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti.

#### IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

1. Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

2. Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. m\_dg.gab.26/05/2017.0021958.U

Delibera  
di adottare  
il seguente regolamento:

*Capo I*  
DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

*1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale*

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relazione al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

*2. Incompatibilità*

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

*3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale*

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

*4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale*

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;

- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;  
c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;  
d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;  
e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;  
f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

*5. Astensione o ricazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale*

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere riciusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

*Capo II*  
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

*6. Consiglio di disciplina nazionale*

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di 5 membri. Almeno 3 debbono essere consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento e sono eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Non più di 2 componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d), e) del presente Regolamento, possono essere individuati tra soggetti esterni al Consiglio nazionale e sono eletti a maggioranza dallo stesso. Dal momento dell'elezione i consiglieri nazionali possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

*7. Funzioni del presidente*

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

#### 8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

### Nuovo regolamento per l'organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza.

(Testo approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale in data 27 giugno 2017)

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti delibera il seguente regolamento:

#### Capo I

##### INSEDIAMENTO E CARICHE

#### Art. 1.

##### Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento si conforma ai titoli II e III della L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

#### Art. 2.

##### Insedimento

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche di cui all'art. 22 del DPR 115/1965 e ss.mm.ii.

2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere e di componente del Comitato esecutivo.

3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

#### Art.3.

##### Criteria di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.

5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

#### Art. 4.

##### Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire.

3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

4. Le votazioni per i membri professionisti e pubblicisti che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

#### Art. 5.

##### Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.

2. Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

#### Art. 6.

##### Revisori

1. Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

#### Art. 7.

##### *Insedimento del Consiglio di disciplina nazionale*

1. Terminata l'elezione delle cariche del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori si procede agli adempimenti relativi all'elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012. Il Consiglio nazionale a maggioranza decide in ordine alla composizione del Consiglio di disciplina nazionale eventualmente integrata con membri esterni.

2. Chi intende candidarsi al Consiglio di disciplina nazionale avendo i requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti vigente, dichiara alla presidenza la propria disponibilità. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, di 5 componenti del Consiglio di disciplina nazionale, la cui votazione avviene mediante segno preferenziale su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

Ogni consigliere può esprimere un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto ai componenti da eleggere, garantendo almeno un voto al genere meno rappresentato.

Nel caso di composizione integrata, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, si procede quindi:

a) all'elezione, a maggioranza semplice, dei componenti interni del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene mediante segno preferenziale su scheda recante cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico. Ogni consigliere può esprimere un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto ai componenti da eleggere

b) all'elezione, a maggioranza semplice, dei componenti esterni tramite scheda recante cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza. Le preferenze vengono espresse nel rispetto della quota riservata in favore del genere meno rappresentato.

3. I componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale sono eletti secondo un'equilibrata rappresentanza di genere, cioè in un rapporto di 3 a 2.

4. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari assume nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne abbia i requisiti.

5. Dopo la loro proclamazione, i consiglieri eletti quali componenti del Consiglio di disciplina nazionale cessano automaticamente dalla carica di consiglieri del Consiglio nazionale e abbandonano i lavori del Consiglio nazionale.

6. Le maggioranze del Consiglio nazionale, dopo l'elezione del Consiglio di disciplina nazionale, sono determinate escludendo coloro i quali sono stati chiamati a comporre il Consiglio di disciplina nazionale.

#### Art. 8.

##### *Il Presidente*

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.

2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

#### Art. 9.

##### *Il Segretario*

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.

3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

#### Art. 10.

##### *Il Tesoriere*

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

#### Art. 11.

##### *Commissioni permanenti*

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.

2. Trattano gli argomenti loro trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.

3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.

4. Le votazioni per le commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

5. Per la Commissione ricorsi, la Commissione giuridica e la Commissione culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.

6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni possono comunicarlo al presidente che ne informa il Consiglio.

7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Nessun consigliere può far parte di più di una delle Commissioni permanenti.

8. Per le votazioni si applica l'art. 3 del presente regolamento.

#### Art. 12.

##### *Commissioni speciali e gruppi di lavoro*

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.

2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro che devono essere composti per almeno due terzi da consiglieri nazionali e per non più di un terzo da esperti esterni.

4. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva.

5. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti di compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

#### Art. 13.

##### *Funzionamento delle commissioni permanenti*

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.

2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.

5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché al direttore per gli adempimenti di competenza.

7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni richieste dal Consiglio nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamato a riferire. Tale termine può essere ridotto alla metà in caso di urgenza.

9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto al voto.

#### Art. 14.

##### *Decadenza*

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.

2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

#### Art. 15.

##### *Consulta dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei Consigli regionali*

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire,

con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle Commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

#### Capo II

##### PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE, DELLA DISCUSSIONE E DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

#### Art. 16.

##### *Convocazione del Consiglio nazionale*

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o per fax, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

#### Art. 17.

##### *Validità delle sedute*

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.

2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di un'ora. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di un'ora oppure la toglie.

#### Art. 18.

##### *Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale*

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, depositato presso la segreteria almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.

2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire e farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.

3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato.

4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente. Se in qualsiasi modo tiene un atteggiamento ed un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione.

5. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.

6. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione e comunque non più di una volta nella stessa seduta e solo dopo aver esaurito l'argomento in discussione. Sulla proposta il Consiglio nazionale decide per alzata di mano. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

8. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.

9. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.

10. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.

11. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.

12. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.

13. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non possono proporsi emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.

14. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

#### Art. 19.

##### *Disciplina degli interventi*

1. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

2. Il presidente decide se concedere la parola dopo l'indicazione del consigliere in merito al fatto personale.

3. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti.

4. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti e di sospendere la registrazione del loro intervento.

5. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

#### Art. 20.

##### *Disciplina delle votazioni*

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno 1/10 dei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.

6. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.

7. Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante schede lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.

8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.

9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale che avrà all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

10. Le decisioni del Consiglio nazionale devono tutte essere rese pubbliche per estratto, contenente ogni elemento utile, con l'inserimento sul sito internet. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

#### Art. 21.

##### *Validità delle deliberazioni*

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri risultati presenti al momento dell'appello nominale e che non partecipano al voto, sono considerati astenuti.

#### Art. 22.

##### *Mozioni di fiducia e di sfiducia*

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

#### Capo III

##### DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE

#### Art. 23.

##### *Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni*

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del DPR 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato anche su supporto informatico presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo

con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

2. Nel ricorso, unitamente all'accoglimento, può essere richiesta la restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio stesso, escluse le spese di notifica. Il Consiglio nazionale, nel caso di accoglimento del ricorso, delibera anche in merito alla richiesta di restituzione.

3. Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all'ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L'ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

6. Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria.

7. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio.

8. Nei casi di cancellazione, il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza motivata di sospensione del provvedimento. Il Consiglio nella prima seduta utile si pronuncia su tale istanza, sentita la Commissione ricorsi.

#### Art. 24.

##### *Istruttoria dei ricorsi*

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

5. Il Consiglio decide se:

a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;

b) rinviare gli atti al relatore in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronunci sul merito.

6. Nell'assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino all'audizione, la Commissione ricorsi può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.

7. Le conclusioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dai membri della Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, con l'indicazione della data di trasmissione. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

#### Art. 25.

##### *Convocazione e audizione delle parti*

1. La segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti, nelle loro deduzioni previste dall'art. 61 del regolamento di esecuzione, abbiano chiesto di essere sentite ai sensi dell'art. 63, secondo comma, di detto regolamento, invita le parti stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa.

2. A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta del Consiglio nazionale.

3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori.

4. Nell'assenza non motivata del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. In caso di rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

5. Il ricorrente o il suo legale rappresentante, in Commissione, può essere interrogato soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.

6. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti l'argomento di discussione.

#### Art. 26.

##### *Trattazione dei ricorsi*

1. La segreteria del Consiglio nazionale trasmette a tutti i componenti del Consiglio medesimo, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate nonché la proposta della Commissione, se già disponibile. L'invio avviene a mezzo posta elettronica o per fax.

2. Gli atti relativi al ricorso e le relazioni della Commissione ricorsi sono posti, almeno 5 giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti del Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.

3. I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale. Il funzionario dell'Ufficio ricorsi provvederà, in questo caso, a trascrivere il nome del consigliere con l'indicazione degli atti di cui è stata tratta copia.

4. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti davanti al Consiglio stesso e di quelli pendenti dinnanzi alla Magistratura.

5. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.

6. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi utili e disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.

7. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore (o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione istruttoria) della relazione e delle conclusioni della Commissione stessa.

8. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.

9. Sulle proposte formulate all'unanimità dai componenti della Commissione istruttoria o alle quali gli stessi abbiano espressamente aderito prima della discussione del ricorso, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.

10. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

#### Art. 27.

##### *Decisioni sui ricorsi*

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.

2. La decisione del ricorso è redatta, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione, dall'ufficio ricorsi con l'assistenza del consigliere istruttore e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.

3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati in giudizio.

4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione. La decisione del Consiglio nazionale vale altresì come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

#### Capo IV

##### DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

#### Art. 28.

##### *Funzioni del Consiglio nazionale*

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:

a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;

b) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;

c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia;

d) le modalità ed i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua;

2. Il Consiglio nazionale provvede:

a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie che si ritengano necessari;

b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20 bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;

c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;

d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione attraverso la raccolta sistematica della giurisprudenza professionale in materia deontologica e la segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;

e) a far osservare l'obbligo per i Consigli regionali dell'Ordine di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti con gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti e di trasmettere senza indugio in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale, segnalando eventuali inadempienze al Ministero della Giustizia;

f) a determinare periodicamente, in attuazione dell'art. 20 lettera b) del regolamento di esecuzione della legge professionale, il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato presso le strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;

g) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti a copertura dei danni causati al cliente;

h) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o presso pubbliche amministrazioni;

i) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.

#### Art. 29.

##### *Indennità e rimborsi*

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti al momento della verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato tale assenza presso il segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

## Art. 30.

*Quote annuali e diritti di segreteria*

1. Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione nonché con deliberazione da adottarsi nel mese di ottobre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva.

*Capo V*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 31.

*Modifiche al regolamento*

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.

## PARTE SECONDA

### ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

---

#### DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

---

#### MAGISTRATURA

##### Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti

*D.M. 4.07.2017*

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Antonio NOVA, nato a Firenze il 15.9.1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione (settore penale).

*DD.MM. 7.07.2017*

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Domenico Camillo BONARETTI, nato a Milano il 22.03.1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione (civile).

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Carmela LA ROSA, nata a Catania il 28.11.1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Catania, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Antonio Maria LUNA, nato a Potenza il 16.4.1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Gennaro MASTROBERARDINO, nato ad Avellino il 12.08.1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Parma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di Presidente di Sezione (penale).

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Enzo ROSINA, nato a Mantova il 17.5.1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Brescia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Mantova con funzioni di presidente di sezione (penale).

*D.M. 11.07.2017*

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Donatella BANCİ BUONAMICI, nata a Firenze il 23.5.1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Verbania con funzioni di presidente di sezione.

##### Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti

*DD.MM. 7.07.2017*

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Caterina BARTOLOZZI, nata a Palermo il 29.09.1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Claudio CICCHELLA, nato a Perugia il 30.11.1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Giulia LABIA, nata a Udine il 10.07.1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Francesca LO VERSO, nata a Palermo il 21.05.1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Antonino LUPO, nato a Bari il 24.4.1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce in Taranto con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Antonio NICASTRO, nato a Siracusa il 10.03.1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Maria Grazia PULIATTI, nato a Palermo il 30.12.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Carmelo RIZZO, nato a Bari il 3.4.1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Marcello TATANGELO, nato a Torino il 26.7.1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Corte di Appello di Torino con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dott. Marco ULZEGA, nato a Roma il 19.4.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari con funzioni di sostituto procuratore generale.

#### **Trasferimenti, revoca, collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e conferme**

*DD.MM. 7.07.2017*

Decreta il trasferimento del dott. Alberto BENSO, nato ad Asti il 29.10.1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Torino, a sua domanda, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta CARTA, nata a Sassari il 18.10.1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, al Tribunale di Sassari con funzioni di giudice civile.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo COSTA, nato a Cagliari l'1.3.1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma, a sua domanda, alla Corte di Appello di Cagliari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pier Carlo DI GENNARO, nato a Verona il 6 agosto 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina POLENZANI, nata a Città di Castello il 21.8.1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra ZINGALES, nata ad Acqui Terme il 13.4.1964, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Nola con le stesse funzioni.

*DD.MM. 12.07.2017*

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo FERRIGNO, nato a Napoli il 5.02.1965, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria MILIA, nata a Palermo il 21.8.1980, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, d'ufficio, attesa la dichiarata disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala con le stesse funzioni.

*D.M. 7.07.2017*

Decreta il trasferimento, d'ufficio, del dott. Matteo DELPINI, nato a Busto Arsizio il 17.6.1968, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con funzioni di sostituto, a seguito della revoca del D.M. 20.01.2017 con il quale il magistrato era stato trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala con funzioni di sostituto, ove non ha assunto possesso.

*D.M. 11.07.2017*

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Federica TONDIN, nata a Vicenza l'8.5.1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione), con funzioni di Ispettore Generale.

*D.M. 28.7.2017*

Decreta la dott.ssa Maria AGRIMI, nata Roma il 2 novembre 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, è collocata fuori dal ruolo organico della Magistratura e nominata, con il suo consenso, Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione.

*D.M. 9.5.2017*

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Aldo RUGGIERO, nato a Ferrara il 23.01.1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il suo consenso, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione del Ministro, con funzioni amministrative.

*DD.MM. 11.7.2017*

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI, nata a Foggia il 21.3.1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, e la nomina, con il suo consenso, a Capo di Gabinetto del medesimo dicastero (ufficio di diretta collaborazione).

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Aldo RUGGIERO, nato a Ferrara il 23.01.1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, per essere destinato, con il suo consenso, alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati nell'ambito del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero con funzioni amministrative.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Raffael-

la PEZZUTO, nata a Lecce il 28.12.1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente in servizio presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia in qualità di magistrato addetto per essere nominata Capo dell'Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Internazionale (Ufficio di diretta collaborazione).

### **Conferma nell'incarico**

*D.M. 7.7.2017*

Decreta la conferma della dott.ssa Caterina GRIMALDI di TERRESENA, nata a Catania l'1.11.1952, nell'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Palermo con decorrenza dal 10 aprile 2017.

### **Applicazione extradistrettuale e proroghe**

*D.M. 7.07.2017*

Decreta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagonegro della dott.ssa Ilaria GIULIANO, giudice del Tribunale di NAPOLI Nord, per la trattazione dei procedimenti nn. 500124/2013, 174/2014 e 500384/2014 all'udienza dell'8.6.2017, del procedimento n. 500417/2013 all'udienza del 15.6.2017 e del procedimento n. 110/2014 all'udienza del 22.6.2017, nonché per le ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione dei suddetti processi.

*DD.MM. 7.07.2017*

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Napoli, settore civile, della dott.ssa Cecilia CAVACEPPI, giudice del Tribunale di Latina, a decorre dal 18 luglio 2017 per un periodo di sei mesi.

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Catania, settore civile, del dott. Calogero COMMANDATORE, giudice del Tribunale di Enna, a decorre dal 18 luglio 2017 per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma, settore civile, del dott. Gabriello ERASMO, giudice del Tribunale di Macerata, a decorrere dal 18 gennaio 2017, per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Milano, settore civile, della dott.ssa Patrizia INGRASCI, consigliere della Corte di Appello di Lecce, a decorre dal 18 luglio 2017 per ulteriori sei mesi.

Decreta la proroga dell'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Messina, settore penale, della dott.ssa Anita SILIOTTI, giudice del Tribunale di Enna, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 18 gennaio 2017.

**Rettifica di decreto***D.M. 7.07.2017*

Decreta il D.M. 22.6.2017 è rettificato, nel senso che, laddove viene specificato “conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado” al dott. Emilio GATTI, deve intendersi “conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado”.

 **Positivo superamento della settima valutazione di professionalità***D.M. 23.5.2017 - V.to U.C.B. 15.6.2017*

Al dott. Sergio DE NICOLA, nato a Napoli il 4.6.1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12.5.2010.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12.5.2006, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 114.447,22 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 12.5.2007 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall'1.05.2007.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l'anno finanziario in corso.

*D.M. 31.5.2017 - V.to U.C.B. 20.6.2017*

Al dott. Guglielmo TROVATO, nato a Scicli il 9.11.1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 31.7.2014.

Al predetto magistrato, in applicazione dell'art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 31.7.2010, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 129.872,36 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 31.7.2011 (HH07 – cl. 8<sup>^</sup> - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall'1.7.2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l'anno finanziario in corso.

 **Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità***DD.MM. 13.6.2017*

Decreta di riconoscere al dott. Gianluca ALESSIO, nato a Trento il 19.6.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nunzio CORSARO, nato a Catania il 2.11.1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra DAL MORO, nata a Portogruaro il 5.1.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola FAILLACE, nata a Napoli il 19.5.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

*DD.MM. 20.6.2017*

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele AGOSTINI, nato a Ascoli Piceno il 16.6.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina Amalia AR-DENGHI, nata a Milano il 22.12.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina AZZINI, nata a Cremona il 30.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Mantova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fulvio BALDI, nato a Salerno il 22.5.1967, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo Pio BALDI, nato a Foggia il 18.7.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina BARBARA, nata a Reggio Calabria il 15.7.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Letizia BARONE, nata a Palermo il 14.7.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina BARTOLOZZI, nata a Palermo il 29.9.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria BENEDEUCE, nata a Napoli il 25.3.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita Anna Emilia CAC-CAMO, nata a Reggio Calabria il 4.12.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Michele CALVISI, nato a Nuoro il 30.3.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Attilio CAPUTO, nato a Palermo il 30.5.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Walter CARLISI, nato a Como il 2.8.1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Agrigento, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa CHIODO, nata a Catanzaro il 13.4.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 1.8.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro COCO, nato a Roma l'8.11.1965, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Assunta COCOMELLO, nato a Formia il 15.8.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe COLAZINGARI, nato a Roma il 23.6.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Aosta, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Manuela COMODI, nato a Perugia l'1.6.1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta CREMONA, nata a Modena il 16.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Ruggero Mauro CRUPI, nato a Borgosesia il 2.11.1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Susanna DE FELICE, nata a Torino il 2.1.1966, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Corte di Appello di Taranto, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia DENTATO, nata a Napoli il 29.4.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico Fabio DI LAURO, nato a Monza il 23.2.1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Monza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clelia DI SILVESTRO, nata a Catania il 30.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DI TULLIO, nata a L'Aquila il 25.7.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella DONATI, nata a Modena il 30.12.1964, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29.9.2016.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

### **Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità**

*D.M. 23.5.2017 - V.to U.C.B. 15.6.2017*

Al dott. Ezio CASTALDI, nato a Genova il 14.6.1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'1.8.2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall'1.8.2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>°</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l'1.6.2013 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>°</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.6.2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

*DD.MM. 24.5.2017 - V.ti U.C.B. 15.6.2017*

Al dott. Giovanni CORONA, nato a Napoli il 28.1.1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3.5.2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3.5.2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>o</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3.3.2015 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>o</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.03.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", U.P.B. 1.2.1. "funzionamento" del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Libera Maria Rosaria RINALDI, nata a Manfredonia il 18.7.1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'8.1.2017.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall'8.1.2017 lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8<sup>^</sup> cl. 3<sup>o</sup> sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l'8.11.2018 (liv. HH06 – cl.8<sup>^</sup> - sc.4<sup>o</sup> - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall'1.11.2018.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l'indennità speciale annua lorda prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" per l'anno finanziario in corso.

#### **Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità**

*D.M. 13/6/2017*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eva SCALFATI, nata a Napoli il 6.10.1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 12.7.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

#### **Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità**

*DD.MM. 13.6.2017*

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria BUFFARDO, nata a Napoli il 5.3.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nadia ZAMPOGNA, nata a Napoli l'1.1.1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 6.12.2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

---

*Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).*

*Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento*

*Indirizzo posta elettronica: [bollettinoufficiale@giustizia.it](mailto:bollettinoufficiale@giustizia.it)*

---

Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.